

OGGETTO:[ID_VIP: 5189] Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di scalo Galera - Comune di Malfa - Isola di Salina (Messina). Valutazione Preliminare ai sensi dell'art .6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006. Richiesta documentazione integrativa.

Con nota prot. n° 1740 del 6/03/2020, acquisita al prot. 22110/MATTM del 30/03/2020, il comune di Malfa ha presentato richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii relativamente al progetto di **“Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di scalo Galera - Comune di Malfa - Isola di Salina (Messina)”**.

Il progetto dei lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera nel Comune di Malfa ha avuto un iter complesso che si è protratto per alcuni decenni. Da ultimo, il progetto esecutivo della realizzazione dello scalo di alaggio, è stato escluso dalla VIA, con prescrizioni, con la Delibera regionale D.A. 357/GAB del 9/10/2017.

Oggetto della presente valutazione preliminare, è una modifica dello stesso, che prevede la trasformazione dello scalo di alaggio in banchina antiriflettente, in ottemperanza alle richieste della Capitaneria di Porto di Milazzo, al fine di migliorare in sicurezza le evoluzioni dei natanti all'interno dello specchio acqueo protetto e le condizioni di sicurezza degli ormeggi.

Da una prima lettura della documentazione trasmessa (lista di controllo ed ulteriori elaborati), si rileva innanzi tutto che la lista di controllo è incompleta, perché non compilata in ogni sua parte, nello specifico si evidenzia che, anche in caso di risposta negativa, questa dev'essere esplicitamente motivata nel campo “perché”.

Si riscontrano inoltre, da parte del Proponente, le seguenti affermazioni:

- l'impatto ambientale risulterà essere minore in quanto l'impronta della banchina antiriflettente è limitata rispetto allo scalo di alaggio previsto preliminarmente in progetto;
- dal punto di vista della cantierizzazione, la modifica apportata non comporta alcuna variazione alle aree di cantiere valutate con il D.A. 357/GAB del 09/05/2017, sia per quanto

riguarda le superfici delle stesse aree che la loro localizzazione nonché delle modalità costruttive.

Atteso che non è stata fornita documentazione tecnica a supporto della seconda affermazione, per consentire di portare a termine la valutazione da parte della Scrivente si ritiene necessario che il Proponente fornisca qualche elemento utile a confrontare le tecniche costruttive e di cantierizzazione previste nella variante oggetto della valutazione preliminare in esame con quelle previste nel progetto approvato e valutato nel 2017, sia per quanto riguarda lo scalo di alaggio che per le restanti banchine.

Previa evidenza dell'avvenuto adempimento alle richieste di cui sopra, la scrivente procederà con l'istruttoria.

Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)